

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 1 GIUGNO 2012

N. 79



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 734

Cont. 158/12/SH (D.I. 6/12) COLL. 527/97/S - Tar Puglia sez. Lecce Comune di Gallipoli c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Alfredo CACCIAPAGLIA difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 17192

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 735

Contt. 191 e 1662/07/L; 192/07/L; 2432/08/L. Revoca parziale della delibera n. 2554 del 21/11/2011.

Pag. 17193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 736

Contt. dal n. 3006 al 3008/03/GU/SH. Giudice di Pace di Campi Salentina. Sozzo M. Antonia 4, Politi M. Assunta 2, Scolozzi Antonia 4 c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 17195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 737

Cont. n. 348/08/B/FO - Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro - Regione Puglia c/ C.B. - Appello avverso sentenza n. 1663/2010 Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro - Competenze professionali Avv. Umberto Conti. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 17196

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 738

Cont. 1852/11/DL (D.I. 1030/11) COLL. 119/95/DL - Lodo arbitrale Tourinform s.p.a. c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giovanni PELLEGRINO (Studio Associato) difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 17197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 739

Cont. 65/96/S Coll. 232/08/B/FO (D.I. 158/08) Trib. Bari sez. Lavoro Fedele Sindaco c/Regione Puglia, liquidazione spese assegnate in sentenza. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 17199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 740

Cont. 1026/11/GI (D.I. 80/11) COLL. 9532/01/CO - Trib. Lecce sezione Maglie Martucci Bruna ed altri c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Daniela Piccione difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 17201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 741

Cont. 3454/03/GU-SC. Giudice di Pace di Campi Salentina - Mazzotta Antonia 4 c/ R.P. Chiamata in causa del Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 17203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 742

Cont. 7142/02/GU-SC. Tribunale di Lecce - Ministero Politiche Agricole e Forestali c/ R.P., Falcone Addolorata, Comune di Brindisi e Provincia di Brindisi - Appello sent. 475/03 Giudice di Pace di Brindisi - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 17204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2012, n. 743

Cont. 2775/03/GU-SC. Giudice di Pace di Campi Salentina - Greco Antonio c/ R.P. - Chiamata in causa del Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 17206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 744

Cont. 7449/01/GU-SC. Tribunale di Lecce - Ministero Politiche Agricole e Forestali c/ R.P e Pezzarossa Lucia - Appello sent. 372/03 Giudice di Pace di Manduria - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 17207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 745

Contt. nn. 1650 e 1651/08/GA - T.A.R. Bari - Barile Giuseppe e Ruccia Raffaella c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pierluigi Balducci. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 17209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 746

Contt. nn. 1649, 1652 e 1653/08/GA - T.A.R. Bari - Calabrese Onofrio, Montagano Maria R. e Ruffo Carlo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pierluigi Balducci. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 17210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 748

Cont. n. 1099/11/BU. Comune di Trani/ Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Pag. 17211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 751

Cont. 2099/06/L C.d.S. PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO - PASTA GRANORO c/sentenza Tar Lecce n. 3054/07. Costituzione in giudizio in sostituzione di difensore rinunciatario. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 17212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 752

Cont. 1246/11/FO/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 17214

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 753

Cont. 1250/11/FO/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 17215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 754

Cont. 1397/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 17216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 755

Cont. 1395/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 17216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 756

Cont. 1284/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 17217

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 757

Cont. 1285/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 17218

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 758

Cont. 9288/01/CA. Corte D'Appello di Lecce. XXX c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luca Bruni.

Pag. 17219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 759

Cont. 1752/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. EMES srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 17220

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 760

Cont. 1422/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. Ecolio srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 17222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 761

Cont. 1415/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. Ecolio 2 srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 17223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 762

Cont. 1744/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. EMES srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 17224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 771

Cont. n. 280/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Impresa Edile S. Ing. S. / Regione Puglia - Comune di Fasano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 17226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 772

Cont. n. 1856/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. M. sas / Regione Puglia- Comune di Castrignano del Capo. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 17227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 773

Cont. n. 1947-1948/08/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ricorrenti vari / Regione Puglia- Comune di Acquaviva delle Fonti. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 17228

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 774

Cont. n. 183/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. D.F.G. / Regione Puglia - Provincia di Foggia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 17229

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 775

Cont. n. 1791/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. T.M. / Regione Puglia - Comune di Melendugno. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 17230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 776

Cont. n. 1601/10/BU. Consiglio di Stato - Roma. C.G./ Regione Puglia - Comune di Tuglie. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 17231

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 778

Cont. 771/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D.L. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 17232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 779

Cont. 772/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - L.F. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 17233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 780

Cont. 1272/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D'A. R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 17234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 781

Cont. 1274/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D.C. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 17235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 782

Cont. 1551/11/RO - Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro - P.A.M. altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 17236

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 734

Cont. 158/12/SH (D.I. 6/12) COLL. 527/97/S - Tar Puglia sez. Lecce Comune di Gallipoli c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Alfredo CACCIAPAGLIA difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. 2846/1997 la Giunta Regionale conferiva l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Alfredo Cacciapaglia per resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tar Lecce dal Comune di Gallipoli per l'annullamento previa sospensiva delle decisioni con protocolli da 205/10 a 211/10 del 28/01/1997 della Sezione Decentrata di Controllo di Lecce che annullavano le deliberazioni dell'Amministrazione Comunale n. 898- 907- 908- 910- 915- 916 e 917 del 24 e 27/12/1997;

(Valore della controversia: 1.513.218,71; Settore di spesa: Enti Locali)

Con deliberazione n.2846del27/05/1997 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 777,12 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Con ordinanza 691 del 14/05/1997 il Tar Puglia Sez. Lecce accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Con deliberazione n.8976del09/12/1997 si è provveduto a liquidare le competenze, per la fase cautelare, in favore del Legale difensore,

Il Legale officiato proseguiva l'attività per la definizione del giudizio nel merito.

Con decreto n. 2466/07 del 20/06/2007 il Tar Puglia Sez. Lecce dichiarava perento il giudizio anzidetto con spese compensate.

L'Avv. Alfredo Cacciapaglia, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con nota del 28/12/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 17.549,10 al lordo degli oneri di legge.

In data 26/01/2012 l'Avv. Alfredo Cacciapaglia ha notificato il decreto ingiuntivo n. 6/12 del 16/01/2012 dell'importo di euro 17.339,39 detto importo al lordo degli oneri di legge e del costo del parere è stato decurtato per gli onorari ridotti a euro 10.000,00 dal consiglio dell'ordine, sono da riconoscere inoltre le spese della procedura pari ad euro 651,60 trasmesso all'Ufficio liquidazioni in data 19/03/2012.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 17.990,99 relativa alle competenze dovute per

l'attività professionale svolta da parte dell'avv. Alfredo Cacciapaglia, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, prelevando l'importo di euro 17.339,39 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312 e imputando l'importo di al capitolo 1317 del bilancio regionale e.f. 2012. euro 651,60

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 17.990,99 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli. 1312-1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 17.990,99 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta e per spese del D.I. all'Avv. Alfredo Cac-

ciapaglia;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 17.990,99 come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
 4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 735

Contt. 191 e 1662/07/L; 192/07/L; 2432/08/L. Revoca parziale della delibera n. 2554 del 21/11/2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n.2554 del 22/11/2011 la Giunta deliberava di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze del Tar Bari nn.1362/2011, 1363/11 e 1364/11, conferendo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prof. avv. Marcello Cecchetti - nato Roma il 02/05/1965 con

studio in Firenze, via S. Spirito n.29, C. F.: CCC MCL 65E02 H501Q - prevenendo la spesa complessiva di euro 45.141,67 per i tre giudizi, di cui euro 10.000,00 a titolo di acconto, comprensivo della spesa di euro 1.800,00 per numeri 3 contributi unificati.

Con atti dirigenziali dell'Avvocatura nn. 484/2011 e 11/2012, a parziale rettifica ed integrazione, si è proceduto all'impegno della suddetta somma ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto (non effettivamente erogato) a favore del professionista.

Senonché, dal riesame della sentenza n.1364/2011, relativa al Cont.2432/08/L e dai rilievi del difensore officiato emersi nel corso della redazione dell'atto di appello, esplicitati nella note di posta elettronica del 12,13 e 14 marzo 2012, agli atti dell'Ufficio e condivisi dall'avvocato coordinatore, è emersa l'opportunità di non procedere all'impugnativa della precitata sentenza.

Tanto premesso, si propone alla Giunta di revocare parzialmente il provvedimento n.2554 del 22/11/2011:

- a) nella parte in cui si delibera di impugnare la sentenza del Tar Bari n.1364/2011;
- b) nella parte in cui si prevede la spesa complessiva di euro 45.141,67 per i tre incarichi professionali, atteso che occorre ridurre di un terzo la precitata somma in relazione agli incarichi difensivi ridotti da tre a due, risultante, pertanto, pari ad euro 30.094,44 e confermando l'importo di euro 10.000,00 a titolo di acconto, di cui euro 1.200,00 per numero 2 contributi unificati da corrispondere al prefato legale.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.

La copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 30.094,44, di cui euro 10.000,00 a titolo di acconto, è assicurata dall'imputazione al capitolo 1312 del corrente esercizio finanziario - gestione residui passivi anno 2011- dell'importo 45.141,67, giusta impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.484/2011 e determina dirigenziale n.11/2012.

Alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 10.000,00 di cui euro 1.200,00 per numero 2 contributi unificati, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare proprio la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di revocare parzialmente il provvedimento n.2554 del 22/11/2011 nella parte in cui si delibera di impugnare la sentenza del Tar Bari n.1364/2011 e nella parte in cui si prevede la spesa complessiva di euro 45.141,67 per i tre incarichi professionali, per le motivazioni e nei limiti indicati in narrativa;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 30.094,44 secondo le indicazioni contenute nella sezione "copertura finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di dare atto che l'Avvocatura regionale provvederà ad adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione copertura finanziaria, già impegnato con atti dirigenziali 484/2011 e 11/2011
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art.42, comma 7 della l.r. n.28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 736

Contt. dal n. 3006 al 3008/03/GU/SH.Giudice di Pace di Campi Salentina. Sozzo M. Antonia 4, Politi M. Assunta 2, Scolozzi Antonia 4 c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- ad istanza dei Sigg. Sozzo M.A.+ 4, Politi Maria A. +2, Scolozzi Antonia + 4 venivano notificati alla Regione Puglia quattro distinti ricorsi, unitamente a pedissequi decreti ingiuntivi nn. 200/03, 202/03, 203/03, resi dal Giudice di Pace di Campi Salentina, con i quali si ingiungeva al predetto Ente di pagare, a favore dei ricorrenti, le somme ivi indicate a titolo di contributo una tantum di cui alla L. 31/91, art. 2 co. 2;
- con deliberazione n.1748 del 21/11/2003 la G.R., ratificando la procura ad litem, estesa alla chiamata in causa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, conferita d'urgenza in data 04/09/2003 dal Presidente all'avv. interno Vito Guglielmi, deliberava di spiegare opposizione anche avverso i decreti ingiuntivi sopra citati;
- con sentenze nn. 196/07,197/07, 195/07 il Giudice di Pace di Campi Salentina accoglieva la spiegata opposizione della Regione Puglia e, per l'effetto, revocava i decreti ingiuntivi opposti, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
- l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 03/04/2007, acquisita agli atti del Settore Legale prot.n. 11/L/ 10088 del 05/04/2007, chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposite note specifiche, per l'importo complessivo di euro 5.248,74, al lordo di ritenuta d'acconto, redatte secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11

della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

- alla luce della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione,, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 5.394,18, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incaricato all'Avv.Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per i tre giudizi, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di euro 5.394,18 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 5.394,18, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 5.394,18 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 5.394,18 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 5.394,18, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 737

Cont. n. 348/08/B/FO - Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro - Regione Puglia c/ C.B. - Appello avverso sentenza n. 1663/2010 Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro - Competenze professionali Avv. Umberto Conti. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con Deliberazione n.2291 del 18/10/2011 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Umberto Conti al fine di resistere nel giudizio di appello in oggetto indicato;
- con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro lo stesso esercizio finanziario, dell'atto di impegno della presumibile spesa complessiva di euro 2.931,64, di cui euro 1.000,00 quale acconto, con le disponibilità del Cap. 1312-U.P.B. 0.4.1., a titolo pagamento competenze professionali spettanti al legale officiato;
- senonchè, per esigenze temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario 2011, non è stato possibile adempiere a tanto;
- pertanto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.931,64 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conse-

quenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.931,64 (di cui euro 1.000,00 per acconto) a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno della spesa complessiva di euro 2.931,64 ed alla liquidazione e pagamento del suddetto acconto di euro 1.000,00 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio regionale;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.931,64, di cui euro 1.000,00 per acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Umberto Conti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.931,84, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, liquidazione e pagamento dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 738

Cont. 1852/11/DL (D.I. 1030/11) COLL. 119/95/DL - Lodo arbitrale Tourinform s.p.a. c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giovanni PELLEGRINO (Studio Associato) difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. 2672/1995 la Giunta Regionale conferiva l’incarico di rappresentanza e difesa all’Avv. Giovanni Pellegrino nel giudizio arbitrale promosso dalla S.p.a. Tourinform per la controversia relativa al Progetto Integrato di Evoluzione Turistica cui la convenzione n. 3465 del 23/04/1991.

(Valore della controversia: euro 3.615.198,29; Settore di spesa: Turismo)

Con deliberazione n. 2822 del 27/05/1997 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 5.164,57 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Con lodo del 08/03/1997 il Collegio Arbitrale ha definito la controversia.

L’Avv. Giovanni Pellegrino, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con nota del 01/04/1997, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica.

In data 01/12/2012 l’Avv. Giovanni Pellegrino ha notificato il decreto ingiuntivo n. 1030/11 del 18/11/2011 dell’importo di euro 22.285,32 oltre gli oneri di legge, il costo del parere, gli interessi e le spese della procedura pari ad euro 960,42 trasmesso all’Ufficio liquidazioni in data 20/03/2012.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata in euro 27.111,07 al lordo degli oneri di legge e spese non imponibili ma al netto dell’acconto corrisposto, oltre gli interessi dal 10/01/2012 al 15/04/2012 per euro 130,89 nonché le spese della procedura monitoria per euro 960,42 da liquidare e pagare in favore dell’avv. Giovanni Pellegrino (Studio Associato).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 28.202,38 relativa alle competenze dovute per l’attività professionale svolta da parte dell’avv. Giovanni Pellegrino, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, prelevando l’importo di euro 27.111,07 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312 e imputando l’importo di euro 130,89 al capitolo 1315 e di euro 960,42 al capitolo 1317 del bilancio regionale e.f. 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 28.202,38 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli. 1312 - 1315 - 1317

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 28.202,38 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta e per spese del D.I. all'avv. Giovanni Pellegrino;
 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 28.202,38 come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
 4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 739

**Cont. 65/96/S Coll. 232/08/B/FO (D.I. 158/08)
Trib. Bari sez. Lavoro Fedele Sindaco c/Regione Puglia, liquidazione spese assegnate in sentenza. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con delibera n. 1218 del 01/04/1996 la Giunta Regionale ratificava l'incarico, conferito all'avv. Fedele Sindaco per la rappresentanza e difesa nel giudizio di opposizione al ricorso proposto dalla Sig.ra Maria Caterina Villani.

Il giudizio si concludeva in modo favorevole all'Ente con condanna della Ricorrente alle spese a seguito sentenza n. 1560/07 del Tar Puglia Bari.

(Valore della controversie: euro 51.645,69; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio)

L'avv. Fedele Sindaco avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 05/09/2007 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo complessivo di euro 2.158,67 al lordo delle ritenute di legge, esente da Iva e C.a.p. trattandosi di attività svolta in vigenza di rapporto di pubblico impiego 05/08/2008.

In data 11/02/2008 l'avv. Fedele Sindaco ha notificato il decreto ingiuntivo n. 158/08 dell'importo di euro 2.158,67 oltre le spese della procedura per euro 424,71 al lordo di IVA e C.A.P., e gli interessi assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 26/01/2012.

Il predetto D.I. 158/08 con sentenza 2727/2011 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione dell'Ente Regione con condanna alle spese per euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Con determinazione 64 del 20/03/2012 è stata liquidata la somma di euro 2.158,67 in favore dell'avv. Fedele Sindaco e euro 424,71 in favore dell'avv. Antonio Donno omettendo di liquidare per mero errore materiale la somma di euro 1.170,00 assegnata con la sentenza 2727/2011 in favore dell'avv. Donatella Sindaco quale difensore della Con-

troparte.

La spesa suddetta non risulta totalmente coperta dall'impegno di spesa assunto al bilancio 2009 giusta determinazione n. 1069/2009 il cui residuo è stato riscritto, con la predetta determinazione 64 del 20/03/2012.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.170,00 per il pagamento di competenze riconosciute in sentenza per l'attività professionale svolta dall'avv. Donatella Sindaco, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 1.170,00 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1317 per euro 1.170,00 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.170,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Capitolo 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.170,00 per pagamento competenze dovute a seguito di sentenza per l'attività professionale svolta dall'avv. Donatella Sindaco difensore della Controparte;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.170,00 mediante la variazione di bilancio in corso come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura

Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 740

Cont. 1026/11/GI (D.I. 80/11) COLL. 9532/01/CO - Trib. Lecce sezione Maglie Martucci Bruna ed altri c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Daniela Piccione difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. 500/2002 la Giunta Regionale conferiva l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Daniela Piccione nel giudizio promosso dalla Sig.ra Bruna Martucci ed altri per il risarcimento del danno patito a causa della prematura perdita della Congiunta.

(Valore della controversia: euro da 103.300,01 a 258.300,00; Settore di spesa: Sanità)

Con deliberazione n. 500 del 14/04/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 600,00 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali, pagato ex fattura n. 2/2002.

Con determinazione 181 del 10/03/2006 è stato liquidato un ulteriore acconto a seguito di riassunzione del giudizio pari a euro 408,50 oltre IVA e CAP, pagato ex fattura n. 3/2006.

Con sentenza n. 8/08 del 07/01/2008 il Tribunale di Lecce sez. di Maglie ha condannato la Regione Puglia alla rifusione delle spese alle Controparti.

L'Avv. Daniela Piccione, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con nota del 21/07/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica.

In data 02/07/2011 l'Avv. Daniela Piccione ha notificato il decreto ingiuntivo n. 80/11 del 29/06/2011 dell'importo di euro 8.293,27 oltre gli oneri di legge e le spese della procedura pari ad euro 1.012,55 trasmesso all'Ufficio liquidazioni in data 27/01/2012.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata in euro 10.553,34 al lordo degli oneri di legge e spese non imponibili ma al netto dell'acconto corrisposto calcolato in euro 1.008,50 e non già euro 1.100,00 come detratto dal Legale officiato, oltre le spese della procedura monitoria per euro 1.012,55 da liquidare e pagare in favore dell'avv. Daniela Piccione.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi rice-

vuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.565,89 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Daniela Piccione, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, prelevando l'importo di euro 10.553,34 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312 e imputando l'importo di euro 1.012,55 al capitolo 1317 del bilancio regionale e.f. 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 28.202,38 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli. 1312 - 1315 - 1317

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 11.565,89 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta e per spese del D.I. all'avv. Daniela Piccione;
 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.565,89 come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
 4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 741

Cont. 3454/03/GU-SC. Giudice di Pace di Campi Salentina - Mazzotta Antonia 4 c/ R.P. Chiamata in causa del Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione di G.R. n° 2142 del 19/12/2003 la G.R. ratificava il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/03 con il quale il Giudice di Pace di Campi Salentina ha ingiunto alla R.P. il pagamento di somme, in favore dei ricorrenti (Mazzotta Antonia + 4 eredi di Leaci Salvatore), a titolo di contributo "una tantum" ex L.R. 31/1991. (Valore della causa: sino ad euro 2.582,28; Settore di spesa: Agricoltura)
- Il Giudice adito, con sent. n° 315/04, confermava il D.I. opposto e, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla difesa regionale, condannava il Ministero Politiche Agricole e Forestali (chiamato in causa dalla Regione) a rivalere la R.P. per tutti gli esborsi posti a suo carico.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 10/01/2006, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/944 del 16/1/2006, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 1.742,16 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).
- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 1.788,95 - a lordo

di ritenuta d'acconto euro per effetto dell'incremento del Contributo Cassa dal 2 al 4% e dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%.

Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 1.788,95 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.788,95 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.788,95 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 1.788,95, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.788,95 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 742

Cont. 7142/02/GU-SC. Tribunale di Lecce - Ministero Politiche Agricole e Forestali c/ R.P., Falcone Addolorata, Comune di Brindisi e Provincia di Brindisi - Appello sent. 475/03 Giudice di Pace di Brindisi - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- la sig.ra Falcone Addolorata citava in giudizio la R.P., il Comune di Brindisi, Il Ministero Politiche Agricole e Forestali e la Provincia di Brindisi, dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, per sentirli condannare al pagamento del contributo "una tantum" ex L.R. 31/1991.
- Il Giudice adito, con sent. n° 475/03, accoglieva il ricorso e, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla difesa regionale, condannava il predetto Dicastero a rivalere la R.P. per tutti gli esborsi posti a suo carico.
- Con atto di citazione in appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava, dinanzi al Tribunale di Lecce, la sent. n° 475/03.
- Con deliberazione n° 180 dell'8/3/2004 la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di costituirsi nel giudizio di appello di che trattasi.
(Valore della causa: fino ad euro 1.549,37; Settore di spesa: Agricoltura)
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n. 741/2005, ha dichiarato improponibile l'appello, compensando tra le parti le spese di lite.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 04/09/2005, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/20623 del 15/9/2005, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 1.994,81 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).

- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.190,88 - a lordo di ritenuta d'acconto euro per effetto dell'incremento del Contributo Cassa dal 2 al 4% e dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%.

Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 2.190,88 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.190,88 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.190,88 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 2.190,88, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.190,88 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 743

Cont. 2775/03/GU-SC. Giudice di Pace di Campi Salentina - Greco Antonio c/ R.P. - Chiamata in causa del Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione di G.R. n° 1269 del 2/8/2003 la G.R. ratificava il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 161/03 con il quale il Giudice di Pace di Campi Salentina ha ingiunto alla R.P. il pagamento di somme a titolo di contributo "una tantum" ex L.R. 31/1991, in favore del sig. Greco Antonio.
(Valore della causa: sino ad euro 2.582,28; Settore di spesa: Agricoltura)
- Il Giudice adito, con sent. n° 348/04, confermava il D.I. opposto e, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla difesa regionale, condannava il Ministero Politiche Agricole e Forestali (chiamato in causa dalla Regione) a rivalere la R.P. per tutti gli esborsi posti a suo carico.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 10/01/2006, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/944 del 16/1/2006, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 1.832,26 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).
- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 1.882,62 - a lordo

di ritenuta d'acconto euro per effetto dell'incremento del Contributo Cassa dal 2 al 4% e dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%.

Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 1.882,62 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.882,62 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.882,62 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 1.882,62, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.882,62 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 744

Cont. 7449/01/GU-SC. Tribunale di Lecce - Ministero Politiche Agricole e Forestali c/ R.P e Pezzarossa Lucia - Appello sent. 372/03 Giudice di Pace di Manduria - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- la sig.ra Pezzarossa Lucia citava in giudizio la R.P., dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, per sentirla condannare al pagamento del contributo "una tantum" ex L.R. 31/1991.
- Il Giudice adito, con sent. n° 372/03, accoglieva il ricorso e, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla difesa regionale, condannava il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a rivalere la R.P. per tutti gli esborsi posti a suo carico.
- Con atto di citazione in appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava, dinanzi al Tribunale di Lecce, la sent. n° 372/03.
- Con deliberazione n° 184 dell'8/3/2004 la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di costituirsi nel giudizio di appello di che trattasi.
(Valore della causa: fino ad euro 1.549,37; Settore di spesa: Agricoltura)
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n. 1895/2006, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Taranto, compensando tra le parti le spese di lite.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 04/12/2006, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/24683 del 4/12/2006, chiedeva il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 2.475,31 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).

- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.537,91 - a lordo di ritenuta d'acconto euro per effetto dell'incremento del Contributo Cassa dal 2 al 4% e dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%.

Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 2.537,91 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.537,91 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.537,91 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 2.537,91, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.537,91 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 745

Contt. nn. 1650 e 1651/08/GA - T.A.R. Bari - Barile Giuseppe e Ruccia Raffaella c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pierluigi Balducci. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con due distinti ricorsi al T.A.R. Puglia-Bari- i sigg.ri Barile Giuseppe e Ruccia Raffaella chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, degli atti relativi alla seconda prova preselettiva del concorso pubblico per esami bandito dalla Regione Puglia per la copertura di posizioni lavorative dirigenziali;
- con provvedimento n. 1709 del 15/09/2008 la G.R., ratificando i mandati difensivi conferiti, in data 07/07/2008 dal Presidente all'avv. Pierluigi Balducci, deliberava di resistere nei suddetti giudizi;
- con sentenze nn. 2029 e 2028 del 2008 il T.A.R. Bari respingeva i ricorsi, compensando le spese;
- L'Avv. Balducci, esaurita la propria attività, con note datate 25/09/2008, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando note specifiche, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 6.573,78;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, le suddette parcelle sono state rideterminate nel minore importo complessivo di euro 5.620,03 al lordo di ritenuta, previa detrazione, tra l'altro, dell'acconto erogato e non dedotto dal professionista e dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura del 4% e 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Pierluigi Balducci non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per gli interi giudizi (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto D.D. n. 743/2008), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro

5.620,03 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 ES.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 5.620,03 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 5.620,03 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 5.620,03 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pierluigi Balducci;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 5.620,03, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 746

Contt. nn. 1649, 1652 e 1653/08/GA - T.A.R. Bari - Calabrese Onofrio, Montagano Maria R. e Ruffo Carlo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pierluigi Balducci. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con tre distinti ricorsi al T.A.R. Puglia-Bari- i sigg.ri Calabrese Onofrio, Montagano Maria R. e Ruffo Carlo chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, degli atti relativi alla seconda prova preselettiva del concorso pubblico per esami bandito dalla Regione Puglia per la copertura di posizioni lavorative dirigenziali;
- con provvedimento n. 1708 del 15/09/2008 la G.R., ratificando i mandati difensivi conferiti, in data 23/07/2008 dal Presidente all'avv. Pierluigi Balducci, deliberava di resistere nei suddetti giudizi;
- con sentenze nn. 2031, 2030 e 2032 del 2008 il T.A.R. Bari respingeva i ricorsi, compensando le spese;
- L'Avv. Balducci, esaurita la propria attività, con note datate 25/09/2008, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando note specifiche, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 9.187,35;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, le suddette parcelle sono state rideterminate nel minore importo complessivo di euro 7.903,38, al loro di ritenuta, previa detrazione dell'acconto erogato e non dedotto dal professionista e dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura del 4% e 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Pierluigi Balducci non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per gli interi giudizi (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto D.D. n. 744/2008), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 7.903,38 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 7.903,38 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 7.903,38 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 7.903,38, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pierluigi Balducci;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 7.903,38, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 748

Cont. n. 1099/11/BU. Comune di Trani/ Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 19/7/2011, il Comune di Trani ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento il decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 13/4/2011, on cui è stato sottoposto a vincolo ex art.45 D.Lgs. n.42/2004 lo specchio d'acqua antistante il Porto di Trani.
- Con nota inviata via mail ed accusata al protocollo dell'Avvocatura il 29/8/2011 con il n.16537, il Servizio Assetto del Territorio ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio in quanto non sono stati impugnati provvedimenti di pertinenza regionale.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 751

Cont. 2099/06/L C.d.S. PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO - PASTA GRANORO c/sentenza Tar Lecce n. 3054/07. Costituzione in giudizio in sostituzione di difensore rinunciatario. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n.195 del 22/2/2008 la Giunta Regionale deliberava di conferire alla prof. avv. Ida Maria Dentamaro l'incarico di costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio promosso dal controinteressato Pastificio Attilio Mastromauro -Pasta Granoro S.r.l. per l'impugnativa della sentenza n.3054/07 con cui il Tar Lecce aveva accolto il ricorso proposto dai sigg.ri Caldara Pasquale ed altri per l'annullamento dei provvedimenti concernenti la realizzazione, nel Comune di Corato, di un impianto tecnologico di immagazzinamento automatico autoportante per lo stoccaggio di prodotti alimentari, in ampliamento all'opificio già in essere, destinato all'attività di produzione di paste alimentari di proprietà del succitato Pastificio.
- Con nota del 5 marzo 2012 l'avv. Ida Maria Dentamaro ha comunicato che, nella precedente nota del 5 maggio 2010, aveva ommesso di indicare tra gli incarichi a cui rinunciava, a seguito dell'as-

sunzione dell'incarico assessorile conferitole dal Presidente con decreto n.459 del 27/4/2010, quello afferente il Cont.2099/06/L.

- Considerato che risulta necessario che la Regione Puglia continui ad essere rappresentata e difesa dinanzi al Consiglio di Stato alla pubblica udienza fissata per il 22/5/2012, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della specifica competenza sulla complessa questione, in data 16/3/2012, ha conferito il mandato *ad litem* al prof. avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21.05.1949, con studio in via Quintino Sella, 40 Bari -C. F. MST FLV 49E21 A 662F
- Si dà atto che il mandato all'avv. Fulvio Mastroviti è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo forfettario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari ad euro 10.000,00, comprensivo di IVA e CAP; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n.11/L/6320 del 27/3/2012

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio in sostituzione del difensore rinunciatario

(Valore della causa: di particolare importanza per gli effetti; Settore di spesa: Settori Urbanistica ed Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 10.000,00, comprensiva di IVA, CAP e spese, di cui euro 5.000,00 per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato, in sostituzione del difensore rinunciatario, a mezzo del prof. avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 752

Cont. 1246/11/FO/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 15.616,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 15.616,92 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provve-

derà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 753

Cont. 1250/11/FO/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 16.596,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.
(Valore della controversia: euro 16.596,40 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provve-

derà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 754

Cont. 1397/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Giuseppe Cipriani dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 54.902,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 54.902,77 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e

s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 755

Cont. 1395/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Giuseppe Cipriani dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 23.046,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.
(Valore della controversia: euro 23.046,98 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 756

Cont. 1284/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 7.798,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.
(Valore della controversia: euro 7.788,87 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 757

Cont. 1285/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quie-

scenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 8.097,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato .

(Valore della controversia: euro 8.097,32 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 758

Cont. 9288/01/CA. Corte D'Appello di Lecce. XXX c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luca Bruni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con atto di appello ritualmente notificato il sig. Dell'Anna Marco ha proposto gravame dinanzi alla Corte D'Appello di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale, nell'accogliere le difese spiegate dalla Regione, rigettava la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 51.545,32 a titolo di saldo del contributo dovuto Mis. 4.1.5 94/99 di cui al Reg. CEE n. 2081/93.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi dinanzi alla Corte D'Appello di Lecce, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 13/03/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luce Bruni del Foro di Lecce, già difensore dell'Ente nel giudizio di 1° grado.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 5.000,00 comprensivo di IVA, Cap e spese, il tutto come concordato con il professionista officiato, giusta lettera racc.ta di incarico prot. n. 11/L/5746 del 19/3/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: 29.628,04; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPE RTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

La spesa complessiva di euro 5.000,00 di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del

Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte D'appello di Lecce a mezzo dell'avv. Luca Bruni;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 759

Cont. 1752/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. EMES srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso spedito per la notifica alla Regione Puglia il 14/11/2011, la srl EMES ha adito il Tar Puglia per l'annullamento della determinazione del dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 21 luglio 2011

n.9 avente ad oggetto “D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a EMES srl impianto di Soletto, codice attività IPPC 5.3.”, nella parte in cui prescrive il rilascio in favore della Provincia di Lecce delle “*garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 18*” nonché del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, recante “*Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e utilizzo*”, ove occorra della nota della Provincia di Lecce n. 88461 del 2 novembre 2011 avente ad oggetto “*Autorizzazione Integrata Ambientale Emes srl*”.

- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta dell’Ufficio Gestione Rifiuti prot. n. 113 del 12/01//2011 a tutela dei provvedimenti impugnati, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all’art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell’incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell’odierno giudizio con i Cont. 1422, 1415 e 1744 dell’anno 2011, nei quali è officiato il medesimo professionista - in data 16/01/2012 ha conferito l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all’avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi,58 70121 Bari - C. F. LNC MRC 71E23 L259S.

- Si dà atto che il mandato all’avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad e 4.000 oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l’avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 100.000,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 5.033,60, comprensiva di IVA (euro 873,00) e CAP (euro 160,00), ritenuta IRPEF (E.800) di cui euro 2.000,00 per acconto spettanti all’avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell’acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“*Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)*”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dalla srl EMES a mezzo dell’avv. Marco Lancieri;

- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 760

Cont. 1422/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. Ecolio srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso spedito per la notifica alla Regione Puglia il 23/09/2011, la srl ECOLIO ha adito il Tar Puglia sede di Lecce per l'annullamento della determinazione del dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 18 maggio 2011 n.115 avente ad oggetto "*D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a ECOLIO srl impianto di Melendugno, codice attività IPPC 5.1. e 5.3.*", nella parte in cui prescrive il rilascio in favore della Provincia di Lecce delle "*garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 18*" nonché del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, recante "*Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e utilizzo*", ove occorra della nota della Provincia di Lecce n. 63173 del 22 luglio 2011 avente ad oggetto "*Autorizzazione Integrata Ambientale Ecolio srl*".
- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta dell'Ufficio Gestione Rifiuti prot. n. 113 del 12/01/2011 a tutela dei provvedimenti impugnati, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica

della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell'odierno giudizio con i Cont. 1415, 1744 e 1752 dell'anno 2011, nei quali è officiato il medesimo professionista - in data 16/01/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi, 58 70121 Bari - C. F. LNC MRC 71E23 L259S.

- Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad e 4.000 oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 100.000,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 5.033,60, comprensiva di IVA (euro 873,00) e CAP (euro 160,00), ritenuta IRPEF (euro 800) di cui euro 2.000,00 per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

"*Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)*"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente

atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dalla srl ECOLIO a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 761

Cont. 1415/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. Ecolio 2 srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso spedito per la notifica alla Regione Puglia il 23/09/2011, la srl ECOLIO 2 ha adito il Tar Puglia per l'annullamento della determinazione del dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 18 maggio 2011 n.117 avente ad oggetto " *D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a ECOLIO 2 srl impianto di Presicce, codice attività IPPC 5.1. e 5.3.*", nella parte in cui prescrive il rilascio in favore della Provincia di Lecce delle " *garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 18*" nonché del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, recante " *Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e utilizzo*", ove occorra della nota della Provincia di Lecce n. 63171 del 22 luglio 2011 avente ad oggetto " *Autorizzazione Integrata Ambientale Ecolio 2 srl*".
- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta dell'Ufficio Gestione Rifiuti prot. n. 113 del 12/01/2011 a tutela dei provvedimenti impugnati, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell'odierno giudizio con i Cont. 1422, 1744 e 1752 dell'anno 2011, nei quali è officiato il medesimo professionista - in data 16/01/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi,58 70121 Bari - C. F. LNC MRC 71E23 L259S.
- Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad e 5.033,60 oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il

professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 100.000,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 5.033,60, comprensiva di IVA (euro 873,00) e CAP (euro 160,00), ritenuta IRPEF (euro 800) di cui euro 2.000,00 per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della

Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dalla srl ECOLIO 2 a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 762

Cont. 1744/11/CE Tar Puglia. Sede di Lecce. EMES srl c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso spedito per la notifica alla Regione Puglia il 14/11/2011, la srl EMES ha adito il Tar Puglia per l'annullamento della determinazione del dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 21 luglio 2011 n.7 avente ad oggetto " *D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a EMES srl impianto di Nardò, codice attività IPPC 5.3.*", nella parte in cui prescrive il rilascio in favore della Provincia di Lecce delle " *garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 18*" nonché del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, recante " *Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti.*

“Criteri e modalità di presentazione e utilizzo”, ove occorra della nota della Provincia di Lecce n. 88454 del 2 novembre 2011 avente ad oggetto *“Autorizzazione Integrata Ambientale Emes srl”*.

- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta dell'Ufficio Gestione Rifiuti prot. n. 113 del 12/01/2011 a tutela dei provvedimenti impugnati, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell'odierno giudizio con i Cont. 1422, 1415 e 1752 dell'anno 2011, nei quali è officiato il medesimo professionista - in data 16/01/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi,58 70121 Bari - C. F. LNC MRC 71E23 L259S.
- Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad e 4.000 oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 100.000,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 5.033,60, comprensiva di IVA (euro 873,00) e CAP (euro 160,00), ritenuta IRPEF (E.800) di cui euro 2.000,00 per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dalla srl ECOLIO 2 a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione *“Copertura finanziaria”*;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 771

Cont. n. 280/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Impresa Edile S. Ing. S. / Regione Puglia - Comune di Fasano. Resistenza in Giudizio. Rattifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 18/2/2012, l'Impresa Edile S.I.S. srl ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, iscritto al n.285/12, per l'accertamento del silenzio inadempimento della Regione Puglia in relazione al procedimento ex art.5 DPR n.447/1998, avente ad oggetto un progetto di trasformazione di fabbricati siti in agro del Comune di Fasano in complesso turistico rurale.
- Con nota del 22/3/2012 prot. n.3009, data anche l'importanza della questione, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/3/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 772

Cont. n. 1856/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. M. sas / Regione Puglia- Comune di Castrignano del Capo. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 21/11/2011, la M. sas ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, iscritto al n.1897/2011, per l'accertamento del silenzio inadempimento della Regione Puglia e del Comune di Castrignano del Capo in relazione alla richiesta di adeguamento e modifica dell'Accordo di Programma del 10/11/1999 avente ad oggetto l'attività turistico ricettiva Messapia.
- Con nota dell'8/3/2012 prot. n.2450, data anche l'importanza della questione, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/3/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'im-

pegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 773

Cont. n. 1947-1948/08/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Ricorrenti vari / Regione Puglia- Comune di Acquaviva delle Fonti. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con separati ricorsi notificati nel 2008, e successivi motivi aggiunti, proposti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, iscritti ai nn.1147/2008 e 1148/2008, ricorrenti vari hanno impugnato il PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti.
- Con nota scritta, data anche l'importanza della questione, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere ai ricorsi de quibus.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 16/3/2012 i mandati di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere a giudizi in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 774

Cont. n. 183/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. D.F.G. / Regione Puglia - Provincia di Foggia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 26/1/2012, iscritto al n.244/12, D.F.G., ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, il diniego di autorizzazione paesaggistica della Provincia di Foggia, RR n.24/2010 in parte qua, in relazione al procedimento di AU per un progetto di impianto FER di tipo eolico della potenza di 800 KW da localizzare nell'agro del Comune di Rocchetta Sant'Antonio.
- Con comunicazioni per vie brevi ed anche telematiche, il Servizio Regionale Energia e il Servizio Assetto del Territorio hanno manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 1/3/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Energia e Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 775

Cont. n. 1791/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. T.M. / Regione Puglia - Comune di Melendugno. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 18/11/2011, il sig. T.M. ha proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce- ricorso, iscritto al n.1737/2011, per la condanna del Comune di Melendugno e della Regione Puglia al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n.5216/2011, con cui era stato annullato il PRG di Melendugno nella parte in cui erano stati reiterati vincoli preordinati all'esproprio sull'area di proprietà del ricorrente.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 5/1/2012 prot. n.85 del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/1/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 776

Cont. n. 1601/10/BU. Consiglio di Stato - Roma. C.G./ Regione Puglia - Comune di Tuglie. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso dell' 8/11/2010, il sig. C.G. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la Determina n.176 del 16/7/2010 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; ed ove occorra la nota prot. n.6093 del 24/3/2010 del Servizio Urbanistica Regionale -P.O. di Lecce.

Con nota del 16/12/2010 prot. n. 8648, il Servizio Urbanistica Assetto del Territorio, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Francesco Pace, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/12/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, successivamente ratificato con DGR n.278/2011.

Con sentenza n.1291/2011 il TAR Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal C.G., che ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al n.1791/2012.

Data l'importanza della questione e l'esito positivo del primo grado, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/3/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regione- le Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 778

Cont. 771/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D.L. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 20/05/2010, e rubricato con il n. 23730/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, la Sig.ra D.L., premettendo di essere titolare del diritto ai benefici di cui alla L. n. 210/92, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere la rivalutazione dell'indennizzo anche per l'importo della componente costituita dall'indennità integrativa speciale, le differenze tra l'importo percepito e quello che avrebbe dovuto percepire in virtù della rivalutazione, gli interessi legali sulle predette differenze, con la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, al pagamento in suo favore delle relative somme, con vittoria di spese;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo

- ratifica della G.R., in data 26.05.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 779

Cont. 772/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - L.F. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 20/05/2010, e rubricato con il n. 23729/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. L.F., premettendo di essere titolare del diritto ai benefici di cui alla L. n. 210/92, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere la rivalutazione dell'indennizzo anche per l'importo della componente costituita dall'indennità integrativa speciale, le differenze tra l'importo percepito e quello che avrebbe dovuto percepire in virtù della rivalutazione, gli interessi legali sulle predette differenze, con la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, al pagamento in suo favore delle relative somme, con vittoria di spese;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 26.05.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso

dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 780

Cont. 1272/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D'A. R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/07/2010, e rubricato con il n. 26170/09 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, la Sig.ra D'A.R., premettendo di aver contratto un'epatopatia Hcv+ in occasione di emotrasfusioni subite in occasione di un ricovero ospedaliero cui era stata sottoposta nel 1978, chiedeva l'accertamento del diritto alla percezione delle prestazioni previdenziali/assistenziali di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. o, in subordine, quelle di cui alla L. 229/2005 e, conseguentemente, la condanna del

Ministero della Salute e della Regione Puglia all'effettiva corresponsione delle somme a tal titolo dovute, ivi compresi i ratei scaduti, interessi legali e da rivalutazione monetaria come per legge, con condanna alle spese legali;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 03.12.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 781

Cont. 1274/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D.C. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 13/07/2010, e rubricato con il n. 8890/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. D.C., premettendo di aver contratto il virus dell'epatite Hcv+ nel corso ed in occasione della sua attività lavorativa svolta dapprima presso l'Ospedale M. Sarcone di Terlizzi e, successivamente, presso il Pronto Soc-

corso del P.O. di Terlizzi, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio *ex lege*, con decorrenza di legge;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 13.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 782

Cont. 1551/11/RO - Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro - P.A.M. altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 04/10/2011, e rubricato con il n. 2886/11 R.G. presso il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, i ricorrenti espongono che il loro dante causa Sig. L. P., sin dal mese di

ottobre 1987, veniva sottoposto a trattamento emodialitico tri- settimanale presso il Centro di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale "Ferrari" di Casarano.

Nel settembre 1991, a seguito di esami ematochimici di controllo, al predetto Sig. L. P. veniva riscontrata la positività agli anticorpi dei virus epatici B e C.

La domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici stabiliti dalla L. n. 210/1992, inoltrata dal Sig. P. alla ASL Le/2 di Maglie nell'aprile 1995, veniva respinta dalla C.M.O. competente, così come veniva respinto dal Ministero della Salute il ricorso avverso tale decisione presentato, a seguito del decesso del loro dante causa, dagli eredi dello stesso.

Il Ministero della Salute respingeva, inoltre, la domanda di assegno *una tantum* formulata dagli odierni ricorrenti, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 210/1992.

I ricorrenti chiedevano, pertanto, l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i., ivi compreso l'assegno *una tantum*, in qualità di eredi del Sig. L. P., con la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BAT e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in loro favore dell'indennizzo *ex lege* e dell'assegno *una tantum*, a far tempo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 04.11.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;


a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**